

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 0054

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DISPOSITIVO DELLA DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 27/2010 proposto da Aprilia Volley A.S.D. a.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.) e della Lega Pallavolo Serie "A" Femminile avverso la decisione della Corte di Appello Federale della F.I.P.A.V. di cui al C.U. n. 1 del 25 novembre 2010; avverso la decisione della Corte di Appello Federale della FIPAV di cui al Com. Uff. n. 50 del 2 agosto 2010, relativa a ricorso avverso la decisione del Giudice di Lega – Lega Pallavolo Serie A Femminile - in data 21 luglio 2010, con il quale è stato respinto il ricorso dell'Aprilia Volley SSD a.r.l. avverso il provvedimento del 14 luglio 2010 con cui la Commissione Ammissioni Campionati della Lega Pallavolo Serie "A" Femminile ha sancito la non sussistenza dei requisiti che legittimano l'ammissione al Campionato di Serie "A1" femminile per la stagione sportiva 2010/2011 nei confronti della società ricorrente,

dichiara il ricorso inammissibile;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 18 gennaio 2011.

Il Relatore

F.to Roberto Pardolesi

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Depositato in Roma il 18 gennaio 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

